



## **CITTÀ DI MONCALIERI**

**SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI  
TUTELA AMBIENTALE**

### **DETERMINAZIONE**

**DS6 n. 1324  
Del 23/10/2014  
Fascicolo 2013 04.05.02/000040**

**OGGETTO: PROPOSTA DI VARIANTE PER IL LOTTO "I" DEL PEC ZONA CR2 N. 7 DEL P.R.G.C.- BORGATA TAGLIAFERRO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE. ESCLUSIONE, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., DALLO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).**

Premesso che:

L'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi è l'Amministrazione comunale; nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;

Il Settore Urbanistica della Città di Moncalieri, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, ha trasmesso il documento tecnico preliminare, pervenuto all'Autorità Competente con nota ID 1795909 del 10.1.2014, dello strumento urbanistico esecutivo "Proposta di Variante per il lotto "I" del PEC zona Cr2 n. 7 del P.R.G.C.- Moncalieri.", procedimento soggetto alla Procedura di Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Il procedimento é iniziato con l'invio di specifica comunicazione, nota prot. n. 11451 del 5.03.2014 da parte del Comune di Moncalieri, indirizzata ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati, ai quali ha trasmesso la documentazione in esame richiedendo il loro parere.

Sulla base di quanto comunicato all'Organo tecnico comunale per la VAS con nota dell'Autorità competente prot. n. 29164 del 16.06.2014, relativamente alle fasi di pubblicazione e consultazione il PEC in esame ha seguito il seguente iter amministrativo, che si riporta nel seguito:

L'avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento in questione è stato pubblicato ed è attualmente consultabile sul sito istituzionale dell'ente a far data dall'avvio del procedimento prot. 11451 del 5.03.2014 a tutt'oggi.

Con nota prot. 11400 del 5.3.2014 sono stati richiesti i pareri alle Amministrazioni interessate aventi competenze in materia ambientale.

A seguito di richiesta pareri, formulata con nota prot. 11400 del 5.3.2014, sono pervenuti dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento i seguenti contributi (agli atti dell'Amministrazione comunale):

ASLTOS prot. n. 13994 del 7.4.2014;  
ARPA prot. n. 27898 del 2.4.2014;  
Provincia prot. n. 046619 del 17.3.2014.

Con nota prot. 20301 del 23.04.2014 è stata quindi convocata riunione alla presenza dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati per la data del 7.5.2014 per la verifica della documentazione, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 23199 del 12.05.2014, durante la quale è emerso che:

*Acquisiti agli atti i seguenti pareri :*  
*ASLTOS prot. n. 13994 del 7.4.2014;*  
*ARPA prot. n. 27898 del 2.4.2014;*  
*Provincia prot. n. 046619 del 17.3.2014.*

*La Conferenza si esprime per la non assoggettabilità alla fase di valutazione dell'intervento. E' stata confermata l'assenza di vincoli paesaggistici da parte del competente Servizio Urbanistica.*

Da tale assenza deriva che non è stato necessario, nell'ambito del procedimento di VAS, interpellare altri soggetti con competenza specifica in materia di beni paesaggistici e culturali.

Tale riunione ha assolto inoltre l'istituto dell'art. 12 c. 2 del Dlgs 152/06 e smi.  
*(Art. 12. Verifica di assoggettabilità 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.)*

A seguito della trasmissione del verbale della Conferenza con nota prot. 23199 del 12.05.2014, non sono pervenuti ulteriori contributi o dissensi dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento, allegati alla presente, ed esaminati nella riunione del 7.5.2014 nei termini della L. 241/90 e s.m. i.

Durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente.

E' pervenuta poi con nota prot. 34329 del 10.7.2014, acquisita agli atti dell'Autorità Competente in data 06.10.2014, la relazione predisposta dall'OTR per la VAS e contenente i pareri della Direzione Programmazione Strategica - Settore Valutazione di Piani e Programmi, del Settore Compatibilità ambientale della Direzione Ambiente, nonché Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale (nota prot. n. 8828/DB10.02 del 07.07.2014), e i pareri trasmessi dal Comune dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati nel procedimento – Provincia, ARPA, ASL, sopraelencati, consultata la documentazione relativa all'intervento indicata di seguito:

Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

L'area di P.E.C. si situa all'interno del tessuto urbano di Moncalieri nella Borgata Tagliaferro con superficie territoriale di circa 65114 mq.

Il PEC approvato prevede, per il lotto "I" una capacità edificatoria pari a 1430 mq con la possibilità di realizzare due edifici monofamiliari; la variante proposta non modifica i parametri urbanistici, lasciando immutata la superficie fondiaria e la relativa cubatura, riplasmando quest'ultima, per l'edificazione di tre edifici.

La relazione contiene una sintesi strutturata per le diverse tematiche che sono state trattate dai soggetti con specifiche competenze in materia ambientale e richiamati nella stessa, ai quali si rimanda per la completezza dei contenuti;

Rilevato, a seguito dell'iter istruttorio riportato nella Relazione dell'OTR che la variante in esame interessa un ambito già in fase di trasformazione inserito in un contesto a destinazione residenziale, sono suggerite alcune attenzioni finalizzate a migliorare l'intervento proposto nell'ottica di uno sviluppo ambientalmente sostenibile.

Atteso inoltre che il Piano Esecutivo Convenzionato:

- riguarderebbe interventi di opere sottosoglia soggetti a procedure di VIA, ai sensi della legge n. 116/2014, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in vigore dal 21 agosto 2014, nelle more di emanazione di specifico decreto ministeriale e/o di indirizzi operativi da parte della Regione;

- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad un'integrazione specifica legata alle modalità attuative degli interventi edilizi,
- non prevede invece modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.

Vista la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", che prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del

PRGC che non ricadono nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di

Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Valutata la tipologia del piano in oggetto (Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC), che non ricade nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Rilevato che il Piano in questione, ai sensi della legge n. 116/2014, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in vigore dal 21 agosto 2014, prevedrebbe, nelle more di emanazione di specifico decreto ministeriale e/o di indirizzi operativi da parte della Regione la realizzazione di progetti sottoposti a procedure di VIA;

Il Progetto in oggetto è, infatti, in prima battuta riferibile alla tipologia di opere sottosoglia di competenza comunale, di cui alla lettera b) “parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto” della categoria n. 7 “Progetti di infrastrutture” dell’allegato IV “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni” alla parte seconda del D. Lgs 152/2006 e alla categoria n. 7 dell’Allegato B3 (Progetti di competenza del comune) della L.R. 40/98, “costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto” oltre che alla categoria 5 dell’Allegato B3 - modifica di strada di quartiere (art. 15 comma 1 lettera p della legge n. 116/2014); è inoltre riconducibile anche alla tipologia di modifica di progetti di infrastrutture di cui allegato B1 punto 4) di competenza della Regione come “progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano all’interno di aree urbane esistenti”;

La recente modifica normativa in materia di VIA (legge n. 116/2014, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in vigore dal 21 agosto 2014), fino all’emanazione di specifico decreto, azzerando le soglie dimensionali che limitano l’applicazione della disciplina di VIA, ha rinviato le previsioni dell’art. 20 (Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione di impatto ambientale) del Dlgs 152/06 e s.m.i. alla valutazione caso per caso.

In considerazione della data di avvio del procedimento amministrativo per la VAS antecedente l’entrata in vigore della L116/2014 dell’acquisizione dei pareri già ottenuti da parte delle amministrazioni con competenze ambientali e del rispetto dei tempi di pubblicazione e della consultazione al pubblico previsti per la tipologia di procedimento, si rileva che non è stato materialmente possibile attuare la procedura integrata, ai sensi dell’art. 10. *Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti* del Dlgs 152/06 e s.m.i., prevedente che la verifica di assoggettabilità della fase di verifica di V.I.A. sia condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/06 e s.m.i., nell’ambito della VAS.

Atteso inoltre che la tipologia di intervento è potenzialmente riconducibile alla categoria di interventi di competenza regionale, oltre che comunale, con conseguente assorbimento del procedimento nella categoria progettuale corrispondente;

Trattandosi di intervento contemplato nel novero dei progetti rientranti, allo stato attuale della definizione normativa ed in assenza di una fase transitoria di applicazione della norma, nella fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza potenzialmente di altre amministrazioni, il progetto di realizzazione dell'opera, se confermato

il suo inserimento nelle tipologie di progetti, sarà quindi da considerarsi da sottoporre alla fase di verifica di VIA da parte dell'amministrazione competente, secondo le vigenti procedure previste dalla normativa nazionale e dalle indicazioni della Regione Piemonte;

Rilevato che, stante l'attuale orientamento per lo svolgimento delle procedure di VIA e nelle more di un chiarimento interpretativo condiviso a livello nazionale e regionale, secondo quanto emerge dalla nota della Regione prot. 9733 del 24.7.2014, è di prevedere, nell'ambito del procedimento principale di autorizzazione dell'intervento, una sorta di *pre-screening* ambientale, coordinato nel procedimento di cui alla L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che per il procedimento di VAS non risultano formulate osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerati i contenuti della "Proposta di Variante per il lotto "I" del PEC zona Cr2 n. 7 del P.R.G.C.- Moncalieri.", così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all'istruttoria espletata;

Viste le considerazioni contenute nella relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 34329 del 10.7.2014, acquisita agli atti dell'Autorità Competente in data 06.10.2014, da cui emerge che i probabili effetti del piano non paiono determinare la necessità dell'attivazione della Fase di Valutazione della procedura di VAS, se saranno tenute in debito conto le considerazioni e indicazioni poste all'attenzione nella relazione, nella stesura definitiva del PEC, prima dell'adozione definitiva integrando le indicazioni normative finalizzate alla sostenibilità del piano stesso;

Visti i pareri resi sul progetto dagli Enti preposti ed in particolare la relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 34329 del 10.7.2014, acquisita agli atti dell'Autorità Competente in data 06.10.2014.

Per quanto soprapremesso, ritenuto che la "Proposta di Variante per il lotto "I" del PEC zona Cr2 n. 7 del P.R.G.C.- Moncalieri." sia da escludere dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 34329 del 10.7.2014, acquisita agli atti dell'Autorità Competente in data 06.10.2014.

Atteso che l'eventuale fase di verifica di assoggettabilità alla VIA dei progetti previsti nella fase esecutiva del piano in questione, nelle more di emanazione di specifico decreto ministeriale e/o di indirizzi operativi da parte della Regione, sarà svolta successivamente in funzione delle vigenti definizioni normative;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs

18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la "Proposta di Variante per il lotto "I" del PEC zona Cr2 n. 7 del P.R.G.C.- Moncalieri.", dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui alla relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 34329 del 10.7.2014, acquisita agli atti dell'Autorità Competente in data 06.10.2014 di seguito riportate, integrando le indicazioni normative finalizzate alla sostenibilità del piano stesso:

### ***Compensazioni/mitigazioni ambientali***

*Considerato che il PEC si cala in un ambito che risulta attualmente non edificato, si ritengono giustificate specifiche richieste di interventi di mitigazione e compensazione ecologicamente sostenibili e significative.*

*Tali opere ed interventi dovranno essere commisurati alle ricadute ambientali indotte dal progetto (con particolare riguardo al consumo di suolo), al fine di giungere ad un bilancio ambientale positivo.*

*Tenuto conto che l'area in esame individuata dal PRGC vigente non contiene indicazioni normative su tali temi, si invita a valutare tale opportunità, al fine di perseguire una maggiore adesione a criteri di sostenibilità ambientale.*

*Nella scelta degli interventi dovranno essere valutate eventuali proposte ed esigenze dell'Amministrazione comunale, prendendo prioritariamente in considerazione opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale ovvero di interesse ambientale.*

### ***Ecosostenibilità***

*Al fine del contenimento dell'uso delle risorse dovranno essere inserite indicazioni prescrittive da introdurre nelle norme tecniche di attuazione e nella Convenzione dei PEC relativamente alle tematiche sotto riportate:*

*Modalità di risparmio e riutilizzo della risorsa idrica; impiego delle migliori tecniche disponibili relativamente alle prescrizioni energetiche degli edifici, in particolare per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione dei fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale (riscaldamento e raffrescamento naturale o passivo), tenendo anche in considerazione il contributo al riscaldamento eventualmente apportato da macchinari e illuminazione artificiale; gestione dei rifiuti e l'utilizzo di tecniche di architettura bio-compatibile; utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni; razionalizzazione dei consumi energetici mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione esterna ed interna con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne; contenimento delle superfici impermeabilizzate promuovendo la scelta di alternative eco compatibili per le aree che saranno soggette ad impermeabilizzazione (ad esempio attraverso la previsione di sistemi che favoriscano il drenaggio delle acque piovane, soluzioni progettuali che garantiscano la presenza di inerbimenti, utilizzo di pavimentazioni stradali con proprietà foto catalitiche, ecc.).*

### **Aspetti paesaggistici**

*Relativamente agli aspetti che interessano l'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, possono costituire utile riferimento per eventuali integrazioni sulle scelte tipologico-compositive le guide e i manuali consultabili sul sito web della Regione Piemonte, nell'area tematica "Territorio, urbanistica, paesaggio". In particolare si segnalano le seguenti pubblicazioni:*

*Criteria e indirizzi per la tutela dei paesaggi, approvato con D.G.R. n. 21-9251 del 05 maggio 2003 e pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 05 giugno 2003; Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia e Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale, approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010.*

*Per perseguire quanto sopra, si ritiene dunque necessario approfondire i seguenti aspetti:*

*1) caratteri tipologico-compositivi degli edifici (ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucatore, partiture e rifiniture delle facciate, presenza di sporti e rientranze, tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti, recinzioni, materiali costruttivi,...). In particolare, si ritiene opportuno valutare l'opportunità di ricorrere a caratteri tradizionali, o in alternativa individuare una ristretta gamma di soluzioni univoche che dovranno costituire il filo conduttore volto a conferire agli interventi carattere di organicità ed uniformità;*

*2) disegno del verde. In linea generale si sottolinea la necessità di prevedere fasi di progettazione e realizzazione del verde che si sviluppino contestualmente a quelle di edificazione. Si ritiene pertanto opportuno che il Comune dia attuazione alle indicazioni di seguito riportate:*

*2.1) Il disegno del verde dovrà prevedere adeguate quinte arboree e arbustive, atte a ridurre l'impatto scenico-percettivo dei nuovi interventi e a migliorarne la connessione visiva con le aree limitrofe.*

*2.2) L'impiego di vegetazione autoctona dovrà essere supportato da un'analisi agronomia, volta a individuare specie arboree con dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui saranno inserite.*

*2.3) Il disegno delle aree verdi dovrà essere concepito come un'unica e organica "infrastruttura verde" che, innervando l'area oggetto di PEC, possa incrementarne la qualità ambientale mediante la messa a sistema con i limitrofi ecosistemi a naturalità residua.*

- 3) previsione, relativamente alle aree proposte per l'edificazione, di una percentuale di superficie da mantenere permeabile (circa il 30% della superficie totale di ciascuna area), favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti
2. Di dare atto che i temi richiamati nella relazione predisposta dall'OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 34329 del 10.7.2014, acquisita agli atti dell'Autorità Competente in data 06.10.2014 dovranno tradursi in indicazioni prescrittive, dove necessario, da introdurre nelle norme tecniche di attuazione e nella Convenzione del PEC, unitamente al recepimento delle indicazioni contenute nel documento di verifica ed alle indicazioni di carattere generale sopra riportate.
  3. Di dare atto che, nelle more di emanazione di specifico decreto ministeriale e/o di indirizzi operativi da parte della Regione, l'eventuale fase di verifica di assoggettabilità alla VIA dei progetti previsti nella fase esecutiva del piano in questione sarà successivamente svolta dalle amministrazioni competenti in funzione delle vigenti definizioni normative.
  4. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
  5. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
  6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;
  7. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Urbanistica, al Settore Regionale Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, alla Provincia di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5 ed alla SMAT, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;
  8. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
  9. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente del Settore Gestione  
Infrastrutture e Servizi Ambientali  
Arch. Teresa POCHETTINO

AMB/EM